

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA **(Aggiornato al DPR 134 dell'8/10/2025)**

Il Consiglio di Istituto
alla luce

- del Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 249/1998, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134)
- della Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati (Legge 1 ottobre 2024, n. 150)
- della legge sul Bullismo (Legge 29 maggio 2017 n. 71 ed il successivo aggiornamento delle Linee di Orientamento MIUR per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo – ottobre 2017);
- dell'evoluzione della normativa riferita all'ambito digitale (dal PNSD al Sillabo sull'Educazione Civica Digitale).
- al regolamento di disciplina a seguito della emergenza Covid-19 e dei conseguenti interventi normativi del Ministero dell'Istruzione (tra questi, a solo titolo di esempio, si fa riferimento al DM 39 del 26-06-2020 – Adozione Piano Scuola 2020-21 – al DM 87 del 6.08.2020 - Protocollo di Sicurezza per ripresa a settembre – e al DM 89 del 7.08.2020 – Linee Guida Didattica Digitale Integrata).

MODIFICA E INTEGRA

Il regolamento di disciplina vigente approvato in data 20/10/2020 ai fini dell'individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche.

PREMESSA

Ispirandosi ai principi generali del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), e del DPR 235/07, riguardante modifiche ed integrazioni al predetto statuto, tenendo conto che la responsabilità disciplinare è sempre personale, si regolamentano di seguito i comportamenti che configurano mancanze disciplinari ispirandosi al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al principio che "nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento".

ART. 1

COMPORAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI

1.1 Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 di seguito riportato e richiamato:

1. *Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.*
2. *Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*
3. *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente di cui all'art. 1.*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio



Liceo Statale "Alessandro Manzoni"

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico – Liceo Musicale



4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola."

Si configurano inoltre come mancanze disciplinari i comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e dei doveri così come evidenziati dai regolamenti vigenti presso il liceo.

1.2 In particolare, nell'ambito della previsione generale di cui al comma 1 e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano, fin d'ora, i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti, individuate e descritte nel successivo articolo 2.

TABELLA A INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI (SANZIONE: RICHIAMO VERBALE E/O NOTA DISCIPLINARE E AMMONIZIONE)		
DOVERI (ART. 3 STATUTO)	INFRAZIONI	CHI IRROGA LA SANZIONE (CFR. ART. 2)
FREQUENZA REGOLARE (art. 3, c.1) <i>"comportamenti individuali che non compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum"</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elevato numero di assenze ▪ Assenze ingiustificate ▪ Assenze "strategiche" ▪ Ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora ▪ Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe anche in modalità DDI ▪ Consegna non puntuale delle verifiche anche in modalità DDI ▪ Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate anche in modalità DDI ▪ Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni ▪ Mancata partecipazione alle attività anche in modalità DDI non motivata da segnalate difficoltà 	Per richiamo Verbale e/o nota disciplinare: Docente Per Ammonizione: il Dirigente scolastico sentito il coordinatore della classe:
RISPETTO DEGLI ALTRI (art. 3, c.2) <i>"comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui e che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali"</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insulti e termini volgari e/o offensivi anche in modalità DDI ▪ Interventi inopportuni durante le lezioni anche in modalità DDI ▪ Non rispetto del materiale altrui ▪ Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione anche in modalità DDI ▪ Uso non autorizzato di smartphone ▪ Uso scorretto di device elettronici anche in modalità DDI 	1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzioni



Sede - Viale Le Corbusier, snc - 04100 Latina - Tel. 0773.663550
Codice Fiscale 80003020593 - Codice Scuola LTPM030007

www.manzonilatina.edu.it – email: ltpm030007@istruzione.it – pec ltpm030007@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio



Liceo Statale "Alessandro Manzoni"

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico – Liceo Musicale



	<ul style="list-style-type: none"> Inosservanza di indicazioni e richieste dell'Insegnante in modalità DDI 	
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>(art. 3, c. 4) <i>"comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Violazione delle norme di comportamento contenute nel regolamento di istituto con particolare riguardo a ritardi o uscite anticipate, allontanamento dalla scuola e tutela dell'incolumità personale degli altri soggetti della comunità scolastica Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati Danneggiamento di apparati connessi alla sicurezza (segnaletica via di fuga ed antincendio, estintori, ...) 	
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E ATTREZZATURE</p> <p>(art. 3, c.5) <i>"comportamenti individuali che non danneggino in modo grave le strutture e le attrezzature didattiche"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente Incisione di banchi/porte Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratori, ecc Scritte su muri, banchi, porte 	

TABELLA B INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI E GRAVISSIME SANZIONE: ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI/COMUNITÀ SCOLASTICA		
DOVERI (ART. 3 STATUTO)	INFRAZIONI	CHI IRROGA LA SANZIONE (CFR. ART. 2)
<p>FREQUENZA REGOLARE</p> <p>(art. 3, c.1) <i>"comportamenti individuali che non compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Elevato numero di assenze Ingiustificate Grave disturbo delle attività didattiche sia in presenza che in DDI Cheating Mancata partecipazione alle attività didattiche seppure la scuola abbia fornito opportuni sussidi 	<p>Sino a 15 giorni: Consiglio di classe</p> <p>Oltre 15 giorni: Consiglio di Istituto</p>
<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p> <p>(art. 3, c.2) <i>"comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui e che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni,</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui, anche nelle interazioni on line e social Atti di bullismo e cyberbullismo Propaganda e teorizzazione della 	



Sede - Viale Le Corbusier, snc - 04100 Latina - Tel. 0773.663550
Codice Fiscale 80003020593 - Codice Scuola LTPM030007

www.manzonilatina.edu.it - email: ltpm030007@istruzione.it - pec: ltpm030007@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Cambridge English
Exam Preparation Centre

Liceo Statale "Alessandro Manzoni"

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico – Liceo Musicale

FUTURA LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



<p><i>che favoriscano le relazioni sociali”</i></p>	<p>discriminazione nei confronti di altre persone</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Compimento di fatti di reato▪ Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe▪ Uso della rete per giudicare, infastidire o impedire ad altri di esprimersi o partecipare▪ Condivisione o invio incauto o senza permesso di foto o di altri dati personali▪ Registrazione o diffusione di foto o stralci di videolezioni▪ Comportamenti gravemente scorretti durante uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione.▪ Comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità altrui.▪ Danneggiamento dei beni di altri studenti	
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>(art. 3, c. 4) <i>“comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui”</i></p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati▪ Danneggiamento volontario e/o rimozione di apparati connessi alla sicurezza (segnaletica via di fuga ed antincendio, estintori, naspo, ...)▪ Innesco di incendi o allagamenti▪ Favoreggiamento dell'ingresso di persone estranee a scuola e/o alle attività sincrone e asincrone DDI▪ Mancato rispetto delle disposizioni di legge o regolamenti in situazioni di EMERGENZA PANDEMIE (es. Covid 19)▪ Comportamenti gravi in caso di situazioni di EMERGENZA PANDEMIE che costituiscono pericolo per la comunità scolastica	
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E ATTREZZATURE</p> <p>(art. 3, c.5) <i>“comportamenti individuali che non danneggino in modo grave le strutture e le attrezzature didattiche”</i></p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Atti vandalici verso i beni della scuola (anche incisioni di porte, banchi, danni ai muri, ai vetri, ecc...)▪ Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (pannelli, strumenti didattici e di laboratorio, computer, attrezzature e suppellettili nelle palestre, strumenti musicali ...)▪ Grave violazione delle disposizioni regolamentari per l'uso di apparecchiature e sussidi didattici▪ Utilizzo delle attrezzature della scuola e	



Sede - Viale Le Corbusier, snc - 04100 Latina - Tel. 0773.663550
Codice Fiscale 80003020593 - Codice Scuola LTPM030007

www.manzonilatina.edu.it – email: ltpm030007@istruzione.it – pec ltpm030007@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio



Liceo Statale "Alessandro Manzoni"
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico – Liceo Musicale



	degli strumenti musicali senza autorizzazione <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uso del collegamento internet per motivi personali, non di studio e ricerca ▪ Furto di beni della scuola ▪ Duplicazione o installazione di software senza licenza 	
--	---	--

Sono considerati aggravanti:

- la recidività
- infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate
- i comportamenti contrari alle norme di sicurezza
- le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall'Istituto (visite e viaggi di istruzione manifestazioni, partecipazione a convegni, ecc) soprattutto gli atti di violenza, anche tentata, verso altre persone.

ART. 2

SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI E SOGGETTI CHE LE IRROGANO

Sono individuate, ai fini del presente Regolamento, in applicazione del comma 1 dell'art.4 D.P.R. n.249/1998 così come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 235/2007, alla luce del DPR 134 dell'8/9/2025 (Regolamento concernente modifiche al DPR 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria le seguenti sanzioni disciplinari e, correlativamente, i soggetti che le irrogano.

Si precisa che Le sanzioni disciplinari sono ridefinite con un forte accento sulla funzione educativa, riparativa e non solo punitiva.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

	Sanzione	Tipologia di infrazione	Soggetto che irroga
A	RICHIAMO VERBALE E/O NOTA DISCIPLINARE	Sanzione riferita a singole infrazioni disciplinari non gravi. Annotato sul registro elettronico	DOCENTE che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
B	AMMONIZIONE	Sanzione riferita a plurime infrazioni disciplinari non gravi. Annotato sul registro elettronico	DIRIGENTE SCOLASTICO a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
⁽¹⁾ C	ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLE LEZIONI (PER PERIODI NON SUPERIORI A 15 GIORNI)	Sanzione comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Per situazioni di cui alla legge 71/2017, nel caso di minori autori	CONSIGLIO DI CLASSE





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Cambridge English
Exam Preparation Centre

Liceo Statale "Alessandro Manzoni"

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico – Liceo Musicale

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



		di atti di cyberbullismo, in assenza di querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale, viene fatta segnalazione al Questore al fine della procedura di ammonimento da parte del Questore con convocazione del minore insieme ad almeno un genitore (art. 7 legge 71/2017)	
⁽²⁾ D	ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER PERIODI SUPERIORI A 15 GIORNI PER GRAVI O REITERATE INFRAZIONI	<p>Sanzione adottata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:</p> <p>1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.</p> <p>2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.</p> <p>Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dal Consiglio di istituto, dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.</p>	CONSIGLIO DI ISTITUTO
⁽²⁾ E	ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SINO AL TERMINE	<p>è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:</p> <p>1) devono ricorrere situazioni di</p>	CONSIGLIO DI ISTITUTO



Sede - Viale Le Corbusier, snc - 04100 Latina - Tel. 0773.663550
Codice Fiscale 80003020593 - Codice Scuola LTPM030007

www.manzonilatina.edu.it – email: ltpm030007@istruzione.it – pec ltpm030007@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Cambridge English
Exam Preparation Centre

Liceo Statale "Alessandro Manzoni"

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico – Liceo Musicale

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



	DELL'ANNO SCOLASTICO	<p>recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;</p> <p>2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;</p>	
F	ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI	Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto E ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate	CONSIGLIO DI ISTITUTO

Le sanzioni saranno irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le **SESSIONI D'ESAME** sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

PRECISAZIONI SULLA DURATA E MODALITÀ DELLA SANZIONE

Durata Sospensione	Modalità della Sanzione	Finalità
⁽¹⁾ Fino a 2 giorni* (Art. 4 c. 8-bis)	Allontanamento dalle lezioni Il <u>consiglio di classe</u> delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività.	Mantenere il rapporto con la comunità scolastica e favorire l'autocritica e la consapevolezza del danno.
⁽¹⁾ da 3 a 15 giorni* (Art. 4 c. 8-ter e c. 8- quater Art. 6 c. 3-bis)	Allontanamento dalle lezioni Il <u>consiglio di classe</u> delibera, con adeguata motivazione, attività di Cittadinanza Attiva e Solidale , commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento da svolgersi presso le strutture ospitanti convenzionate con la scuola. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale, sono svolte a favore della comunità scolastica. Le ore di attività di cittadinanza	Garantire un'esperienza riparativa per la comunità e formativa per lo studente, secondo un principio di temporaneità e gradualità. Tali attività possono proseguire anche dopo il rientro in classe.



Sede - Viale Le Corbusier, snc - 04100 Latina - Tel. 0773.663550
Codice Fiscale 80003020593 - Codice Scuola LTPM030007

www.manzonilatina.edu.it - email: ltpm030007@istruzione.it - pec ltpm030007@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Cambridge English
Exam Preparation Centre

Liceo Statale "Alessandro Manzoni"
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico – Liceo Musicale

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

	<p>attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico.</p> <p>Il consiglio di classe può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.</p>	
<p>⁽²⁾ oltre 15 giorni^{**} (Art. 4 c. 8- Sexies)</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica (sanzione di competenza del <u>Consiglio di Istituto</u>).</p> <p>La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica</p>	<p>Sanzionare le infrazioni più gravi, con l'obiettivo prioritario di un reinserimento positivo.</p>

* Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

** L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 297/1994 gli organi collegiali (consiglio di classe e consiglio di istituto) quando esercitano la competenza in materia disciplinare operano nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori.

Qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato, o il genitore di questi, costui ha il dovere di astensione

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ SVOLTE A FAVORE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA:

- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica
- lavoro didattico extra, attività di ricerca
- attività di segreteria
- riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola,



Sede - Viale Le Corbusier, snc - 04100 Latina - Tel. 0773.663550
Codice Fiscale 80003020593 - Codice Scuola LTPM030007

www.manzonilatina.edu.it - email: ltpm030007@istruzione.it - pec ltpm030007@pec.istruzione.it

ART. 3

PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- La responsabilità disciplinare è **personale**: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto, ma contribuiscono a determinare il voto di condotta.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
- La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa all'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa e allo studente è offerta la possibilità di ottemperare alla sanzione con attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti e attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica.
- Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione dei valori educativi e di crescita sottesi al PTOF del Liceo.
- Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto.
La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgono attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.
- **La reiterazione** di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.
- La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.
- **L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.**
- Il trasferimento ad altra scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione

ART 4

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

A. Sanzione Richiamo Verbale e/o Nota disciplinare

Il docente:

- contestazione orale ed immediata dell'addebito ed invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni
- annotazione della sanzione sul registro di classe (RE)
- la comunicazione della sanzione alla famiglia avviene durante i colloqui ed eventualmente con invio di comunicazione scritta



B. Sanzione Ammonizione

Il Dirigente scolastico sentito il coordinatore della classe:

- accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni decide ed applica la sanzione
- comunicazione scritta allo studente ed alla famiglia

C. Sanzione allontanamento dalle lezioni (sospensione) per meno di 15 giorni

Prima della riunione del Consiglio di classe il Dirigente (o altro docente delegato) ha il dovere di:

- a) accertare i fatti;
- b) contestare l'addebito allo studente presunto responsabile;
- c) sentire lo studente interessato ed eventualmente altre persone coinvolte nei fatti, anche come testimoni.

Il Dirigente riferisce al Consiglio di classe l'esito dei colloqui, dopo aver ricordato a tutti i presenti l'obbligo del segreto d'ufficio; nel riferire i fatti ed i comportamenti, il Dirigente avrà cura di nominare altre persone eventualmente coinvolte, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, e avrà particolare attenzione qualora siano presenti membri del Consiglio di classe minorenni.

Il consiglio di classe invita inoltre lo studente ad direttamente esporre le proprie ragioni.

Al termine della discussione, il Consiglio di classe delibera sulla proposta di sospensione a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

Il Consiglio di classe può proporre al Dirigente di comminare, al posto della sospensione, un'ammonizione scritta.

Nel caso di applicazione della sanzione viene effettuata la comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.

D. Sanzione allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (oltre 15 giorni)

E. Sanzione allontanamento sino al termine delle lezioni

F. Sanzione esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Le sanzioni D, E ed F sono di competenza del Consiglio di Istituto. Si applica la stessa procedura utilizzata per la sanzione C (allontanamento per meno di 15 giorni).

ART 5 COMUNICAZIONI

Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa ed essendo gli stessi volti al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, delle infrazioni e delle relative sanzioni verrà data comunicazione ai genitori:

- le sanzioni disciplinari **da B a F** devono essere tempestivamente comunicate per iscritto ai genitori degli studenti.

Sono inserite nel fascicolo personale dello studente e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra. Ai fini di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola sarà comunque attuata la doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

- la sanzione **A** può essere comunicata anche in sede di colloqui periodici.

- Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili utilizzando "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007

ART.6 IMPUGNAZIONI

Avverso le sanzioni disciplinari, esclusa la sanzione A di cui al precedente art. 3, è ammesso **ricorso** da parte degli studenti o di chi ne avesse interesse, **entro quindici giorni** dalla comunicazione dell'irrogazione, all'Organo di garanzia di cui all'art. 7 del presente regolamento.

L'impugnazione, così come delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata: la sanzione sarà pertanto eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

L'organo di garanzia deve esprimersi entro **dieci giorni** (Art. 5 - Comma 1 DPR).

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Gli studenti o chiunque vi abbia interesse può proporre reclami contro le violazioni del regolamento di cui al DPR 24.06.1998 n. 249 così come modificato e integrato con D.P.R. 21.11.2007 n. 235 anche contenute nei regolamenti degli istituti, al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

ART 7 ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di garanzia (art. 5 comma 1 del DPR) è **composto** da **Dirigente scolastico** o suo delegato

- Un genitore:** eletto dall'assemblea dei rappresentanti dei genitori (di cui all'art. 38 del regolamento di istituto). L'assemblea dei rappresentanti dei genitori elegge anche tre supplenti, avendo cura del fatto che gli eletti nei consigli di classe e nel consiglio di istituto risultano incompatibili nel caso siano chiamati a giudicare una impugnazione di sanzione irrogata dal Consiglio di Classe o di Istituto di cui sono membri.
- Uno/a studente/essa:** eletto/a dal Comitato studentesco (di cui all'art. 34 del regolamento di istituto). L'assemblea dei rappresentanti degli studenti elegge anche tre supplenti, avendo cura del fatto che gli eletti nei consigli di classe e nel consiglio di istituto risultano incompatibili nel caso siano chiamati a giudicare una impugnazione di sanzione irrogata dal Consiglio di Classe o di Istituto di cui sono membri.
- Un docente** eletto dal Consiglio di Istituto. Il Consiglio di istituto elegge anche **un supplente**, avendo cura del fatto che i docenti presenti nei consigli di classe o eletti nel consiglio di istituto risultano incompatibili nel caso siano chiamati a giudicare una impugnazione di sanzione irrogata dal Consiglio di Classe o d'Istituto di cui sono membri.

L'organo di garanzia è **presieduto dal Dirigente scolastico**.

Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso la sanzione da parte dello studente, o di chi ne abbia interesse, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono valide se ad esse partecipano almeno tre membri su quattro, tra i quali obbligatoriamente il presidente.





Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organismo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.

Nel caso in cui il genitore membro dell'organismo di garanzia sia genitore dello studente appellante, nel procedimento che interessa il figlio verrà sostituito dal membro supplente.

L'organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgono in relazione all'applicazione del DPR 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" così come modificato e integrato con D.P.R. 21.11.2007 n. 235

ART.8

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente.

Delibera Consiglio di Istituto n. 104 del 22/10/2025